**Cass. Pen., Sez. III, n. 20862 del 2/5/2017 – Pres. Savani – Est. Gai – Ric. A.A.**

**RIFIUTI** – Deposito incontrollato di rifiuti: reato istantaneo o permanente?

*Il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell'attività svolta: ove la condotta di deposito incontrollato ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, quindi l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb ), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 14 aprile 2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona che aveva condannato A.A., alla pena mesi sei di arresto e € 3000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'omonima impresa agricola, depositava in modo incontrollato sui terreni di sua proprietà e su quelli della sorella a lui in comodato, rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da materiali ferrosi e metallici. Fatto accertato il 7 gennaio 2012.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, A.A., a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 256 comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Venezia sarebbe incorsa nel vizio denunciato laddove aveva qualificato i fatti di cui all'imputazione quale reato omissivo avente natura permanente, in quanto integranti i fatti, il reato di «discarica abusiva», la cui consumazione era cessata alla data di accertamento. Con motivazione del tutto contraddittoria ed assertiva, la Corte d'appello sarebbe giunta alla conferma della sentenza del Tribunale di Verona, che aveva condannato il ricorrente per il reato di «deposito incontrollato», sulla base di una diversa qualificazione giuridica del reato, argomentata in modo contraddittorio e da tale errata qualificazione giuridica del fatto avrebbe tratto la conclusione della natura permanente del reato, la cui cessazione doveva essere individuata nel momento dell'accertamento. In altri termini, la corretta qualificazione giuridica dei fatti quale reato di deposito incontrollato, reato per il quale era intervenuta condanna di primo grado, avrebbe condotto all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del reato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della motivazione della sentenza che dapprima ha affermato che i rifiuti erano sul terreno da epoca risalente e poi ha, sulla base dell'attualità dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta, ha collocato l'ultimo conferimento in epoca anteriore e prossima all'accertamento, contraddicendosi, ancora, nella parte in cui dava atto che il materiale in deposito derivava dalla dismissione di attrezzi agricoli non più funzionanti, obsoleti che, per le modalità di presentazione (erano coperti di erba e vegetazione), erano indicativi di una dismissione assai remota.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**Considerato in diritto**

4. Il ricorso non appare fondato per le ragioni qui di seguito esposte.

5. Va preliminarmente osservato che, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del merito, in un terreno di proprietà del ricorrente, in esito a sopralluogo del 7 gennaio 2012, erano stati rivenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi, consistiti in materiale ferroso, anche proveniente da veicoli agricoli in disuso, parti di essi come batterie, e metalli vari. Parimenti, i giudici del merito non pongono in dubbio la circostanza della presenza dei rifiuti sul terreno da epoca remota perché coperti da vegetazione, così come era stato accertato, e non messo in discussione, che i rifiuti provenissero dall'attività agricola svolta in quel luogo dal ricorrente (pag. 2).

5.1. In tale contesto fattuale, a fronte del motivo di appello che invocava la prescrizione del reato di deposito incontrollato, attesa la natura istantanea dello stesso e risalendo la condotta di abbandono a molti anni prima dell'accertamento, la Corte d'appello ha diversamente qualificato il fatto contestato nella diversa ipotesi contravvenzionale di discarica abusiva e, richiamata la natura di reato permanente, ha respinto l'eccezione di prescrizione. Ora il ricorrente pone nuovamente la questione della prescrizione del reato deducendo, altresì, che la Corte d'appello avrebbe operato una diversa ed erronea qualificazione del fatto con motivazione contraddittoria.

6. Rileva, incidentalmente, il Collegio che il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto (v. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorché per sostenere la diversità del fatto da quello contestato ai fini dell'eccezione di prescrizione (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv. 254055; Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, Damjanovic e altri, Rv. 253267; Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246922).

7. Nel merito, il motivo di ricorso, già devoluto nei motivi di appello circa la natura istantanea o permanente del reato di deposito incontrollato e dalla Corte d'appello disatteso attraverso una diversa qualificazione del fatto quale discarica abusiva, è infondato per le ragioni qui esposte.

7.1. Rileva in primo luogo il Collegio che, prima ancora della disamina della questione posta dal ricorrente circa la natura istantanea o permanente del reato di deposito incontrollato, oggetto, peraltro come si vedrà, di segnalazione di contrasto da parte dell'Ufficio del massimario (relazione rel. n. 52/14 del 2 ottobre 2014 e n. 26/15 del 14 aprile 2015), occorre esaminare la qualifica giuridica dei fatti stessi quali "deposito incontrollato" (come ritenuto dal Tribunale) ovvero di "discarica abusiva" (come diversamente qualificato dalla corte territoriale).

Sulla nozione di discarica abusiva è sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 42719 del 23/10/2015, Chiaravallotti, non massimata, Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; Sez. 3, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti, Rv. 229062). La discarica abusiva si caratterizza per la presenza di una o più tra le seguenti caratteristiche, presenza che costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata e cioè l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, l'eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono e il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

Quanto alla diversa ipotesi contravvenzionale, questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 D.Lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva", se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, come "abbandono" quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, o come "discarica abusiva" nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384). Dunque la differenza tra le condotte di "abbandono", come sopra descritte e la discarica va rivenuta nella natura occasionale e discontinua delle prime rispetto a quella, abituale o organizzata, della seconda (Sez. 3, n. 25463 del 15/4/2004, RM. in proc. Bono, Rv. 228689).

7. Nella fattispecie, la condotta fattuale come descritta dai giudici del merito appare collocabile nell'ipotesi contravvenzionale di deposito incontrollato non emergendo, dalla sentenza impugnata, il carattere organizzato, abituale dell'abbandono su vasta scala di rifiuti eterogenei, con un deterioramento del luogo, essendo emerso, viceversa, un accumulo di rifiuti ferrosi costituiti da parti meccaniche di attrezzi in uso per lo svolgimento dell'attività agricola e altro materiale costituito da metalli non destinati al successiva recupero come dimostrato dalla circostanza che erano ricoperti di folta vegetazione.

8. Quanto alla questione della natura istantanea o permanente della violazione in esame, seppur si rinvengano indirizzi interpretativi non univoci (già oggetto di segnalazione di contrasto da parte dell'Ufficio del massimario con le rel. n. 52/14 del 2 ottobre 2014 e n. 26/15 del 14 aprile 2015), il Collegio condivide e intende dare continuità all'orientamento, di recente assunto, da questa Corte con la sentenza Cusini (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Cusini e altro, Rv. 262410), che, inserendosi nel solco giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell'attività svolta (cfr. Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969), ha affermato che ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb ), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

9. Quanto alla cessazione della permanenza, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione, deve essere individuata nella cessazione dell'antigiuridicità con il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale ovvero con la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 25429 del 01/07/2015, Gai, Rv. 267183). In assenza di provvedimento cautelare, di autorizzazione, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata dal momento dell'accertamento indicativo del momento dell'ultimo conferimento, del 7 gennaio 2012. Tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 24 settembre 2013 al 17/12/2013 (rinvio di udienza su richiesta del difensore), la prescrizione verrà a maturare il 30 aprile 2017.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

[…]